Ministero dell'Istruzione e del Merito

CONVITTO NAZIONALE "PIETRO LONGONE"

Sede: via degli Olivetani 9, 20123 Milano – tel. 0245374392, fax 0245374390
Plesso "Conforti Avogadro": via Vigevano 19, 20144 Milano – tel. 0288444508
Scuola primaria: via degli Olivetani 9 e via Vigevano 19
Scuola secondaria di I grado: via degli Olivetani 9 e via Vigevano 19
Liceo coreutico sperimentale e liceo economico sociale: via Vigevano 19
sito web www.convittolongone.edu.it – email segreteria@convittolongone.it

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 2022/23
SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO

VERBALE DI STIPULA

Il giorno 19 dicembre 2022 alle ore 12:00 nell'ufficio di presidenza

VIENE STIPULATA

la presente Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo delle Scuole annesse al Convitto Nazionale P. Longone di via degli Olivetani, 9 - Milano;

PARTE PUBBLICA

Il Rettore-Dirigente Scolastico pro-tempore Lorenzo Alviggi _____

PARTE SINDACALE

RSU	sig. Luca Erriquez	_____
	educatrice Pasqualina Mazzitelli	_____
TAS	sig. Salvatore Tozzo	_____
SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI	FLC/CGIL ……..	
	CISL/SCUOLA……..	
	UIL/SCUOLA …… ……	
	SNALS/CONFSAL……..……....	
	GILDA/UNAMS……	

In caso di parere positivo reso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 3 e art. 22 comma 7 C.C.N.L. 19/04/2018, la presente Ipotesi assumerà carattere di Contrattazione integrativa a livello di Istituzione Scolastica definitiva.

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO

INDICE GENERALE DEGLI ARTICOLI

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
Art. 2 – Interpretazione autentica
Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Trasparenza
Art. 5 – Obiettivi e strumenti
Art. 6 – Rapporti tra RSU e Dirigente
Art. 7 – Informazione
Art. 8 – Oggetto della contrattazione integrativa
Art. 9 – Confronto

CAPO II – DIRITTI SINDACALI

Art. 10 – Attività sindacale
Art. 11 – Assemblea in orario di lavoro
Art. 12 – Permessi retribuiti e non retribuiti
Art. 13 – Referendum
Art. 14 – Norme in caso di sciopero

TITOLO TERZO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE

Art. 15 – Diritto alla disconnessione
Art. 16 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione
Art. 17 – Fondi per la valorizzazione del personale docente
Art. 18 – Criteri generali per la determinazione dei compensi per la valorizzazione del personale docente

TITOLO QUARTO – AREA DOCENTI

Art. 19 – Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 20 – Risorse disponibili per l'anno scolastico 2022/23
Art. 21 – Ripartizione delle risorse
Art. 22 – Criteri di assegnazione dei progetti

Art. 23 – Conferimento degli incarichi

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 24 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Art. 25 – Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Art. 26 – Le figure sensibili

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 – Clausola di salvaguardia finanziaria
Art. 28 – Natura premiale della retribuzione accessoria
Art. 29 – Codice di comportamento
Art. 30 – Norme finali

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente delle Scuole annesse al Convitto, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Per il personale educativo e ATA le parti stipulano specifico contratto integrativo.
3. Il presente contratto dispiega i suoi effetti, relativamente alla parte normativa, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse vengono essere negoziati con cadenza annuale.
4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1° luglio al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i sette giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Trasparenza

1. L'affissione all'albo di tutti i prospetti analitici in forma aggregata relativi al fondo dell'istituzione scolastica e alle attività del PTOF, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, non costituisce violazione della riservatezza purché non vi sia l'associazione tra il nominativo del lavoratore che ha percepito il salario accessorio e l'importo del salario dal medesimo percepito.
2. Il prospetto analitico dei compensi erogati viene mostrato alla RSU, ai TAS e ai rappresentanti delle OO.SS. in sede di informazione successiva.

Art. 5 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
    a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
    b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 6 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante *o i rappresentanti, in caso di scuole con più di 200 dipendenti* dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere eletto anche all'interno del restante personale in servizio, nel corso di una specifica assemblea sindacale; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 7 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
    a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
    b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
    c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
    d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 8 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali

discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 27 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
    a) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
    b) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
    c) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
    d) la definizione dell'ammontare delle risorse da destinare alla valorizzazione del personale docente ai sensi dell'art. 1 comma 249 della Legge n. 169/2019 nonché i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
    e) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5) e dell'*Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione di sciopero* siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021;
    f) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
    g) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
    h) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 9 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
    i) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
    j) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente (art. 22 c. 8 lett. b2);
    k) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);

l) promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO SECONDO - DIRITTI SINDACALI

Art. 10 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato al primo piano del corpo centrale dell'istituto, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato al piano terra della torre A; concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 11 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Rettore/Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Rettore/Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. Le assemblee sindacali in orario di servizio del personale docente si svolgono nelle prime due ore del mattino o nelle ultime due ore delle attività didattiche del pomeriggio.
5. Alle famiglie sarà data comunicazione circa gli orari d'ingresso posticipati o di uscita anticipati, al più tardi il giorno prima della data fissata per l'assemblea dalle OO.SS. richiedenti.
6. Il giorno dell'assemblea in orario di servizio del personale docente, gli alunni semiconvittori, al mattino, posticiperanno l'ingresso al termine dell'assemblea e, nel pomeriggio, anticiperanno l'uscita in corrispondenza dell'orario di inizio dell'assemblea.
7. La circolare emanata dal Rettore-DS per informare il personale sull'assemblea indica il termine ultimo per poter apporre la firma e dichiarare la propria intenzione nei riguardi dell'assemblea : il 3° giorno antecedente la data dell'incontro.
8. La dichiarazione scritta del dipendente è obbligatoria e irrevocabile.
9. I partecipanti all'assemblea non sono tenuti ad apporre firme di presenza durante l'assemblea stessa.

10. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
11. In caso di assemblea sindacale in orario di servizio sono comunque garantiti i servizi minimi all'utenza che consistono in queste prestazioni:
    - la vigilanza agli ingressi della scuola;
12. Per assicurare le prestazioni di cui al capo 9 il Rettore utilizza prioritariamente il personale che ha dichiarato che non intende partecipare all'assemblea.
13. Se i nominativi così individuati non consentono di assicurare i contingenti minimi, il RDS individua altri nominativi, fino al completamento dei contingenti minimi, fra il personale che ha dichiarato l'intenzione di partecipare all'assemblea.
14. Per individuare i nominativi del personale da esonerare dall'assemblea sindacale per assicurare i contingenti minimi, si applica il criterio della rotazione, procedendo in ordine alfabetico a partire da un nominato determinato per sorteggio, escludendo i membri della RSU in caso di assemblea interna.
15. La rotazione prevede che a turno tutti siano esonerati dalla partecipazione all'assemblea.
16. Non ci può essere un secondo esonero, finché tutti non hanno avuto almeno il primo.
17. Il lavoratore esonerato può chiedere entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione che lo riguarda di essere sostituito.
18. La sostituzione è concessa (una volta sola) quando è possibile e non contrasta con quanto previsto dal criterio della rotazione.
19. L'eventuale assenza, per malattia o altro motivo, della persona esonerata secondo l'ordine alfabetico implica l'inclusione della stessa nella rotazione successiva.
20. L'elenco dei nomi del personale per le rotazioni in occasione delle assemblee sindacali è stilato dal RDS e dalla RSU ed è affisso all'albo.

Art. 12 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 13 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU o i rappresentanti delle OO.SS. possono indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

Art.14 – Norme in caso di sciopero

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'*Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione di sciopero* siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, le parti, nella seduta del 3 febbraio 2021 per la sottoscrizione dello specifico Protocollo, hanno concordato su quanto segue:

1. Le prestazioni indispensabili, che coinvolgono il personale docente, sono:
   a. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini intermedi e finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
2. Per garantire le prestazioni di cui al comma 1 lettera a, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
   a. DOCENTI: tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità.

TITOLO TERZO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE

Art. 15 – Diritto alla disconnessione

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono diffuse tramite pubblicazione sul sito istituzionale entro le ore 18.00, da lunedì a venerdì; con la stessa tempistica, le comunicazioni possono essere inoltrate tramite posta elettronica.
2. Relativamente all'invio di posta elettronica, il personale che non desidera ricevere comunicazioni da parte dell'Amministrazione oltre le ore 18.00 deposita in Segreteria specifica richiesta scritta.
3. E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 16 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente.

Art. 17 – Fondi per la valorizzazione del personale docente

1. L'art. 1 comma 249 della Legge n. 169/2019 prevede che tali fondi, il cui ammontare assegnato alle scuole annesse al Convitto è pari ad euro 6.886,88 l.d., sono utilizzati dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico.
2. Le parti concordano di destinare l'intero importo di euro 6.886,88 per la valorizzazione del personale docente secondo la procedura prevista dall'art. 1 comma 127 della Legge 107/2015, sulla base dei Criteri generali di cui all'articolo successivo articolo.

Art. 18 – Criteri generali per la determinazione dei compensi per la valorizzazione del personale docente

1. Possono avere accesso ai fondi per la valorizzazione del personale docente tutti i docenti di ruolo, i docenti di IRC con contratto annuale, i docenti con contratto a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche.
2. Verrà assegnato il compenso per la valorizzazione del personale docente ad almeno il 30% dei docenti valutati.
3. I fondi destinati alla valorizzazione del personale docente vengono assegnati dal Dirigente Scolastico sulla base di criteri che tengono conto, in particolare, della qualità dell'insegnamento, delle iniziative intraprese dai singoli docenti o da gruppi di docenti per il miglioramento degli apprendimenti, dei contributi all'innovazione della didattica e della formazione.
4. Una percentuale di docenti non superiore al 15% del totale dei docenti valutati percepirà un compenso maggiorato del 30%, sulla base della qualità dell'insegnamento e dell'apporto dato nel corso dell'anno scolastico alla scuola.

TITOLO QUARTO – AREA DOCENTI

Art. 19 - Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al PTOF

Art. 19 sub a - Criteri di assegnazione dei docenti alle classi

1. Il Rettore/Dirigente scolastico provvede all'assegnazione dei docenti alle classi sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei docenti.
2. Ai sensi della Sentenza del Consiglio di Stato sez. IV, 145/95, il Rettore/Dirigente scolastico può discostarsi dalle proposte e dai criteri formulati solo motivatamente.

Art. 19 sub b - *Attività curriculari*

1. Le attività curricolari saranno prestate secondo il quadro orario delle lezioni e delle ore a disposizione, come già definito. Le attività aggiuntive di insegnamento, remunerate con il Fondo dell'Istituzione o con risorse aggiuntive di altra provenienza, destinate a progetti, saranno, di norma, salvo diversa e motivata deliberazione degli OO.CC., svolte in orario extra curriculare.

Art. 19 sub c *- Attività collegiali*

1. Le attività collegiali, sono di norma, svolte in orario pomeridiano, salvo che all'inizio ed alla conclusione dell'anno scolastico. Le attività funzionali all'insegnamento o strumentali alla realizzazione del Piano dell'offerta formativa, saranno, a discrezione dei docenti, svolte in orario sia antimeridiano che pomeridiano, fatto salvo il rispetto dell'orario di insegnamento, la disponibilità dei locali e la natura precipua dell'attività.
2. Le riunioni previste nel piano delle attività non potranno effettuarsi nel giorno di sabato, tranne ovviamente che per scrutini ed esami.
3. Le riunioni avranno inizio non prima delle ore 8.00 e termine non oltre le ore 20.00 la durata massima di una riunione salvo eccezionali esigenze, è fissata in ore 3.
4. Il Rettore/Dirigente Scolastico provvederà a definire, all'interno del piano annuale delle attività, un calendario delle riunioni. Eventuali motivate variazioni al calendario delle

riunioni definito all'inizio dell'anno scolastico dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno *5* giorni rispetto alla data stabilita per la riunione per la quale si intende variare la data di effettuazione.

5. Analogamente dovrà essere comunicato con almeno *5* giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista nel calendario, salvo ovviamente motivi eccezionali.

Art. 19 sub d *- Rapporti individuali con le famiglie*

1. Il ricevimento individuale delle famiglie è stabilito secondo un calendario deliberato in sede di riunione del Collegio dei Docenti, eventualmente previo appuntamento.

Art. 19 sub e *- Casi particolari di utilizzazione*

1. In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, elezioni, profilassi, eventi eccezionali i docenti potranno essere utilizzati per sostituire i colleghi assenti, nel rispetto del proprio orario settimanale e per attività diverse dall'insegnamento purché siano state precedentemente programmate (uscite didattiche, vigilanza durante l'intervallo e progetti di recupero per studenti con necessità)
2. Nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati solo per attività diverse dall'insegnamento che siano state precedentemente programmate.
3. Nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni il Collegio dei Docenti potrà programmare attività integrative d'insegnamento solo se retribuite a carico del fondo d'istituto.

Art. 19 sub f *- Vigilanza sugli alunni*

1.La vigilanza sugli alunni all'intervallo sarà effettuata dai docenti secondo un calendario stabilito dal Rettore/Dirigente Scolastico, diramato mediante circolare interna.

Art. 19 sub g *- Sostituzione dei docenti assenti*

1. La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo le seguenti modalità:
    a) utilizzo di docenti che devono recuperare permessi brevi non nelle ore a disposizione; per i docenti della scuola primaria, possono essere recuperate in attività didattiche anche frontali le ore di permesso breve richiesto per assentarsi dalla programmazione settimanale;
    b) utilizzo di docenti con ore di completamento dell'orario cattedra indicate in orario;
    c) utilizzo di docenti con ore a disposizione per lavoro straordinario indicate in orario;
    d) riorganizzazione oraria della giornata di lezione;
    e) richiesta individuale ai docenti in caso di mancata disponibilità di cui ai punti a), b), c, d).
2. La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
    a) docenti della classe a disposizione nell'ora di assenza;
    b) docenti della stessa disciplina del collega assente;
    c) altri docenti a disposizione;
    d) docenti disponibili a prestare ore eccedenti.
3. I docenti che hanno dato la disponibilità a prestare ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti saranno utilizzati dopo aver esaurito l'elenco dei docenti che sono

obbligati a completare il proprio orario di servizio secondo i seguenti criteri nell'ordine:

a) docente della stessa classe a disposizione nell'ora di assenza;
b) docente a disposizione della stessa materia;
c) a rotazione se l'ora di assenza si verifica in presenza di più docenti che hanno dato la disponibilità a prestare ore eccedenti.

Art. 19 sub h *- Permessi brevi*

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto del monte ore per permessi brevi, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.
2. Le richieste di permesso breve devono pervenire alla segreteria del personale con l'anticipo di almeno 48 ore rispetto alla successiva fruizione del permesso, salvo urgenze inderogabili.
3. In caso di ore non lavorate in seguito a permessi brevi o ritardi, il docente recupera le ore di lezione con supplenza o ore di docenza in orario curriculare (richieste con un preavviso di almeno 24 ore), nell'arco dei due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso.
4. Le richieste di supplenza vengono formulate dalla Dirigenza, rispettando (salvo disponibilità dell'interessato) il giorno libero e, ove possibile, eventuali desiderata dell'interessato.
5. Il docente è tenuto a svolgere la lezione richiestagli; "nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate" (cfr art. 16 comma 4 del CCNL 2006/2009).
6. L'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Art. 19 sub i - *Fruizione ferie, permessi o recupero ore eccedenti*

1. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2 del CCNL 2006/2009.
2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione, ai sensi dell'art. 13, comma 9 del CCNL 2006/2009.
3. I permessi vanno richiesti in forma scritta e protocollati presso la segretaria dell'istituto almeno tre giorni prima della decorrenza del permesso: sono fatti salvi tempi diversi e minori per necessità immediate o dovute a cause gravi ed improvvise.
4. Le richieste debbono essere motivate e la documentazione relativa è sottoposta alle norme sulla riservatezza di cui alle leggi 675/96 e 196/04 per le quali non sono richiedibili documentazioni relative ai dati sensibili inerenti lo stato di salute proprio o dei familiari ovvero dichiarazioni circa lo stato delle condizioni familiari.
5. I permessi vengono erogati fatto salvo imprescindibili esigenze di servizio o necessità dovute alla sicurezza degli alunni e subordinatamente alla possibilità di sostituzione

con personale a disposizione o con riorganizzazione dell'attività didattica. In alternativa il docente che richiede il permesso, per poterne usufruire, provvederà ad individuare i propri sostituti e consegnerà al Rettore/Dirigente Scolastico il modulo di richiesta congedo con l'indicazione delle sostituzioni individuate. In caso di più richieste per la stessa giornata, qualora non si riesca ad individuare delle priorità dovute a motivi di gravità o urgenza, si procederà a sorteggio, con le limitazioni dovute ad esigenze di servizio o a sicurezza degli allievi.

6. Compatibilmente con le esigenze di servizio e senza generare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, è possibile per il lavoratore chiedere di usufruire di permesso breve per recuperare ore eccedenti precedentemente svolte rinunciando alla monetizzazione delle medesime.
7. I docenti impegnati per almeno sei giorni consecutivi (con almeno 5 notti fuori sede) in attività di istituto, quali ad esempio le convittiadi, hanno diritto a due giorni di recupero, da usufruire a richiesta del docente interessato che verrà accolta dalla dirigenza, fatte salve improrogabili esigenze di servizio.

Art. 19 sub l - *Criteri di fruizione dei 5 giorni di permesso per formazione/aggiornamento*

1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. L'amministrazione si impegna a favorirne, per quanto possibile, la sua piena realizzazione.
2. La richiesta di permesso per formazione/aggiornamento deve essere presentata all'Amministrazione con un anticipo di almeno 3 gg.
3. In merito alla possibilità di fruizione di 5 gg. per anno scolastico con esonero dal servizio per la partecipazione ad iniziative di aggiornamento svolti da Enti accreditati o deliberate dal collegio, il Rettore/Dirigente deve ricorrere alla sostituzione "ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi", che prevede anche il pagamento di ore di straordinario. In caso di numerose richieste i permessi saranno concessi secondo i seguenti criteri:
    a. corsi approvati dal MIUR e/o Università, ANSAS (ex IRRE) e agenzie accreditate;
    b. docente che sia titolare di funzione strumentale corrispondente;
    c. docente referente per l'attività a cui è rivolta la formazione;
    d. eventuali accordi tra i docenti
    e. minor numero di giorni fruiti nel corso dell'anno.
4. Nel caso di più corsi richiesti nel medesimo giorno, ha priorità nell'autorizzazione il corso che rientra nel piano degli obiettivi di formazione stabiliti nel Piano per la Formazione dei docenti.
5. Esaurite le possibilità di sostituzione con il personale a disposizione, possono essere adottate forme di flessibilità anche proposte dal docente richiedente.
6. Di norma, sulla base del personale a disposizione per la sostituzione dei colleghi assenti, possono essere autorizzati nello stesso giorno fino ad un massimo di 3 partecipanti ai corsi di formazione/aggiornamento.

Art. 19 sub m *– Lavoro a distanza per i docenti*

1. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, per effetto di misure di prevenzione legate all'emergenza sanitaria da Covid-19, i docenti svolgono le lezioni a distanza in modalità sincrona e asincrona.
2. Le lezioni a distanza in modalità sincrona possono essere svolte da scuola o da remoto, sulla base delle disposizioni organizzative del Rettore-DS.

3. Il numero di ore settimanali svolte a distanza in modalità sincrona è deliberato dal Collegio Unitario nel Piano per la didattica digitale integrata ed è, per ogni classe, inferiore al monte ore curricolare.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 20 - Risorse disponibili per l'a.s. 2022/23 – scuole annesse al Convitto

Le risorse previste per l'anno scolastico 2022/23, da utilizzare secondo le priorità individuate nelle linee di indirizzo emanate dal Collegio dei Docenti per il corrente anno scolastico, sulla base:
- dei parametri riportati nel CCNL 2006/2009;
- delle comunicazioni MIUR che disciplinano le assegnazioni.

	lordo Dip.	lord. St.
FIS	22.348,61	29.656,61
Funzioni Strumentali	4.826,37	6.404,59
Attività Sportive	1.152,17	1.528,93
Ore eccedenti	1.630,89	2.164,19
aree a rischio	1.198,33	1.590,18
valorizzazione personale docente	6.886,88	9.138,89
Totale salario accessorio	**38.043,25**	**50.483,39**

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti:

	lordo Dip.	lordo St.
Totale salario accessorio da economie	**3.439,53**	**4.564,26**

	Scuole	
Tipologia delle risorse	Lordo Dip	Lordo St.
Totale delle risorse fisse	38.043,25	50.483,39
Totale delle risorse variabili	3.439,53	4.564,26
Totale della dotazione sottoposta a certificazio	**41.482,78**	55.047,65

Somme non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione:

	Risorse anno scolastico 2022/23 lordo Dip.	Risorse anno scolastico 2022/23 lordo St.
Indennità di direzione DSGA quota variabile	2.520,00	3.344,04
Indennità sostituto del DSGA quota variabile	350,00	464,45
Compensi per ore eccedenti	1.630,89	2.164,19
Compensi per ore eccedenti attività sportiva	1.152,17	1.528,93
totale	**5.653,06**	**7.501,61**

Disponibilità per la contrattazione

tipologia	Risorse lordo Dip	Risorse Lordo Stato	somme non dispo. L.D.	Docenti	quadratura
MOF	41.482,78	55.047,65	5.653,06	24.116,47	
Funzione Strumentali				4.826,37	
Fondi valorizzazione				6.886,88	
Totali	**41.482,78**	**55.047,65**	5.653,06	**35.829,72**	41.482,78

Art. 21 - Ripartizione delle risorse

La ripartizione delle risorse è effettuata come segue:

- **Attività varie Docenti:**

Attività	n. ore	unità	totale ore	Risorse anno scolastico 2022/23 Lordo Dip.	Risorse anno scolastico 2022/23 Lordo St.
Collaboratore DS plesso Olivetani	180	1	180	3.150,00	4.180,05
Collaboratore DS - plesso Vigevano	120	1	120	2.100,00	2.786,70
Referente diete primaria Vigevano	18	1	18	315,00	418,01
Coordinatore scuola primaria Olivetani	30	1	30	525,00	696,68
Coordinatore scuola sec. I grado sez. C	30	1	30	525,00	696,68
Coordinatore liceo coreutico	30	1	30	525,00	696,68
Commissione orario primaria Vigevano	39	2	78	1.365,00	1.811,36
Commissione orario licei/sec. di I grado	25	1	25	437,50	580,56
Coordinatori classe secondaria 1^ grado	23	13	299	5.232,50	6.943,53
Coordinatori classe liceo cl. 1^, 2^, 3^, 4^	23	4	92	1.610,00	2.136,47
Coordinatore classe liceo cl. 5^	28	1	28	490,00	650,23
Coordinatori interclasse primaria Vigevano	12	5	60	1.050,00	1.393,35
Segretari Consigli di Classe	3	18	54	945,00	1.254,02
Orientamento in uscita	50		50	875,00	1.161,13
Supporto studio pomeridiano sec. Vigevano (per euro 350 fondi aree a rischio)	10		10	350,00	464,45
Integrazione FIS a FS area sportiva		1		500,00	663,50
Integrazione FIS a FS area musicale		2		900,00	1.194,30
Integrazione FIS a FS area inclusione (fondi aree a rischio)		2		900,00	1.194,30
Integrazione FIS a FS area formazione		2		900,00	1.194,30
Integrazione FIS a FS area STEM		3		800,00	1.061,60
Attività docenti da valutare a consuntivo				621,47	824,69
totale FIS				**24.116,47**	**32.002,56**
Funzione strumentale area sportiva		1		643,52	853,95
Funzione strumentale area musicale		2		965,27	1.280,92
Funzione strumentale area inclusione		2		965,27	1.280,92
Funzione strumentale area formazione		2		965,27	1.280,92
Funzione strumentale area STEM		3		1.287,03	1.707,89
Totale Funzioni strumentali al PTOF				**4.826,37**	**6.404,59**
Ore eccedenti Attività sportiva				1.152,17	1.528,93
Ore eccedenti sostituz. colleghi assenti				1.630,89	2.164,19
TOTALE				**31.725,90**	**40.905,97**

In merito ai fondi per la valorizzazione del personale docente, si rimanda agli artt. 17 e 18.
A chiusura di tutte le attività e incarichi previsti dal presente contratto i referenti dei progetti e i titolari degli incarichi stileranno una relazione finale a consuntivo delle attività svolte.

Art. 22 – Criteri di assegnazione ai progetti

1. I progetti sono approvati all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dal Collegio dei docenti. La presidenza assegna le attività deliberate dal collegio, sulla base delle risorse economiche messe a disposizione dal Consiglio di Istituto, con indicazione sulla durata, l'impegno orario, il compenso.
2. In caso di risorse insufficienti a garantire la realizzazione di tutti i progetti presentati è responsabilità della presidenza, sulla base di criteri fissati dal Collegio Docenti e dal Commissario Straordinario, assumere con il docente coordinatore del centro di competenza e con il docente responsabile del progetto le decisioni più opportune per il ridimensionamento ovvero l'annullamento del progetto. Le attività aggiuntive sono liquidate come previsto dal CCNL.

Art. 23 – Conferimento degli incarichi

1. Il Rettore/Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con compensi accessori e, per gruppi di lavoro di insegnanti, con incarico cumulativo.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico verrà indicato il numero massimo di ore previste, con la distinzione, per i docenti, di ore di insegnamento o di non insegnamento, e/o il compenso spettante, anche in forma forfetaria. Per gruppi di lavoro di insegnanti, verrà indicato il monte ore complessivo a disposizione per l'incarico, con compito di notifica assegnato al docente referente.
3. Relativamente ad incarichi conferiti, per necessità didattiche e/o organizzative, anteriormente alla stipula del presente Contratto Integrativo, viene indicato, in calce all'atto di conferimento, il rinvio al presente Contratto per la quantificazione del compenso spettante.
4. Per procedere al pagamento dovranno essere depositati agli atti dell'Istituto, entro i termini stabiliti dal Dirigente, gli atti e le dichiarazioni attestanti l'effettivo svolgimento dei compiti/obiettivi/attività assegnate/i con adeguata documentazione attestante il grado di efficienza ed efficacia del progetto/attività, etc. assegnati/e.
5. Il Rettore/Dirigente si riserva di richiedere adeguata documentazione integrativa, rispetto a quella presentata.
6. Il Rettore/Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive sulla base della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità
7. Qualora nell'ambito di un Progetto, sia interno alla scuola che assunto in convenzione con Enti esterni, sia prevista esplicitamente anche l'indicazione dei docenti, il Rettore/Dirigente Scolastico conferirà l'incarico a tali docenti.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 24 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze, a seguito di elezione nel corso di una specifica assemblea sindacale.

2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai locali dell'istituto per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 25 – Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Rettore/Dirigente all'esterno, in quanto tra il personale docente non c'è nessuno che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione.

Art. 26 – Le figure sensibili

1. Sono individuate le seguenti figure nelle 24h in cui si svolge il servizio:
   - addetto al primo soccorso
   - addetto al primo intervento sulla fiamma.
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e/o saranno appositamente formate attraverso specifici corsi
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, oppure un'incapienza dei fondi MOF, il Rettore/Dirigente scolastico convoca la delegazione trattante per una revisione complessiva della parte economica del presente contratto.
2. Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà a un aggiornamento del presente accordo; lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del Piano Annuale.

Art. 28 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

Art. 29 – Codice di comportamento

1. Il personale è tenuto alla conoscenza e alla osservanza delle norme previste dai codici disciplinari e deontologico della categoria.

Art. 30 – Norme finali

1. La presente ipotesi di contratto integrativo viene inviata ai Revisori dei Conti per il visto di regolarità contabile. Successivamente alla certificazione da parte dei Revisori dei Conti, la presente Ipotesi di contratto entra immediatamente in vigore come Contratto Integrativo d'Istituto.
2. Copia del contratto è affissa all'albo sindacale; ogni variazione intervenuta successivamente alla stipula del contratto è adeguatamente pubblicizzata sia dal Rettore/Dirigente scolastico che dalla RSU.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente e alle norme contrattuali nazionali.
4. A partire dal 01/01/2011 le norme contenute nei Contratti Integrativi, che dovessero risultare in contrasto con quanto previsto all'art. 54, comma 1 del d.lgs 150/2009, decadono automaticamente, salvo eventuale disposizioni di legge in senso contrario.